



Carlo Brusco

## AMIANTO

### Casistica, questioni processuali e sostanziali, prospettive future



#### *Recensione*

*A cura di Maurizio Ascione*

Il volume di Carlo Brusco rappresenta un'aggiornatissima e compiuta ricognizione giuridico-sistematica della complessa, contrastata e, per certi versi, drammatica vicenda legata all'insorgere delle gravi malattie derivanti dalla esposizione alle fibre di amianto.

L'Autore, nel corso della sua lunga esperienza professionale, ha avuto occasione di approfondire il tema come giudice di legittimità, fornendo così agli addetti ai lavori, e in particolare ai magistrati di merito, notevoli spunti di riflessione e diversi criteri interpretativi, in un settore dove la competenza e la professionalità costituiscono il minimum per trattare e decidere vicende di grande complessità giuridica, di alto livello di specializzazione scientifica e, soprattutto, di forte impatto sociale.

I processi per le morti o per i danni da amianto sono, infatti, tra quelli dove la più profonda conoscenza ed esperienza di settore, unite all'indispensabile approccio interdisciplinare al caso, rappresentano le condizioni fondamentali per affrontare le singole vicende, guardandole in sé e per sé, ma poi rapportandole ad altre similari, collocandole in un certo contesto storico – produttivo, verificando le norme di legge e le regole scientifiche esigibili sul momento, saggiando infine le sensibilità e lo scrupolo di chi era chiamato a garantire e tutelare il bene della salute nel sito industriale.

L'Autore realizza un *excursus* davvero completo della materia, non certo limitato alle questioni più strettamente processuali, civilistiche e

penalistiche, e alla connessa evoluzione legislativa, nei livelli nazionali e sovranazionali; egli ben sa che il tema rappresenta, prima e anche dopo il processo, un orizzonte di attesa e di speranza per molte categorie sociali: per gli operai, i quali avevano destinato gran parte della propria vita e delle proprie energie all'interno della fabbrica, per i loro cari, le mogli e i figli, poi divenuti le vedove e gli orfani, che in quei processi hanno visto quasi tornare alla vita il proprio caro capo famiglia; e, in generale, per il mondo del lavoro e dell'economia, che, negli anni del boom industriale, aveva investito, e creduto, nella crescita e nello sviluppo, come condizione per mettersi davvero alle spalle le tragedie e i morti della seconda guerra mondiale, nella speranza di un definitivo riscatto del Paese su basi democratiche e di libertà.

Ricordo qualche anno fa, in occasione della presentazione di un mio lavoro in materia che scrissi in ragione della maturazione di un po' di esperienza specifica come magistrato di primo grado, e perché sollecitato dal riscontro delle ricadute metagiuridiche che da tali vicende scaturiscono; Carlo Brusco mi donò la sua presenza, con un intervento a dir poco emozionante; la presentazione si tenne in quel di Genova; città che, come molte altre in Italia, ha testimoniato nei tanti decenni del boom economico la rilevanza non soltanto processuale e tecnica delle questioni connesse all'amianto.

Ma il mio lavoro è stato più che altro una intima e breve riflessione sull'argomento, nulla al cospetto della ricostruzione enciclopedica e di vaglio su ogni profilo della questione amianto, per come realizzata nel libro in commento.

L'Autore dimostra chiaramente la consapevolezza della complessità del tema, in quanto legato a più discipline (oncologia, epidemiologia, igiene del lavoro, tecniche prevenzionali, organizzazione aziendale) e alla assenza di certezze scientifiche sull'insorgere dei fenomeni patologici e, in particolare, dei tumori; i quali già per definizione rappresentano un ambito dove medicina e tecnica non riescono ad assicurare ricette stabili ed efficaci (tra l'altro, un punto di grave difficoltà istruttoria è legato alla enorme distanza temporale che separa condotta ed evento, trascorrendo decenni e decenni tra la esposizione alle fibre amiantifere e l'esordio clinico della malattia).

Proprio l'argomento della cancerogenesi, coi suoi dubbi, le sue contraddizioni, le risposte mancate, i tragici verdetti, costituisce infatti

il terreno di confronto di tesi e antitesi propugnate da illustri scienziati, anche di fama internazionale, nei tanti processi per malattie professionali asbesto correlate.

E non a caso taluni affermano che la assenza di certezze scientifiche, nel nostro linguaggio intesa come assenza di leggi universali per la ricostruzione del nesso causale tra la esposizione alle fibre di amianto e la induzione del cancro, dovrebbe spingere le istituzioni verso il *commodus discessus* della depenalizzazione della materia, relegando le pretese risarcitorie o indennitarie nell'ambito civilistico o previdenziale, come poi già avverrebbe da tempo presso altri Paesi europei.

Del resto, si afferma, nel difetto di complete e affidabili conoscenze da parte della medicina oncologica, nel persistere delle difficoltà di diagnosi e soprattutto di terapia del tumore, restando tuttora largamente sconosciuto il percorso patogenetico che conduce alla formazione delle cellule neoplastiche e, di lì in avanti, alla irreversibilità del male, pare quanto meno azzardato pretendere di sottoporre a processo penale quel datore di lavoro, che risulti pacificamente avere impiegato il coibente in amianto nel processo produttivo, ma del quale poi risulti quasi impossibile ricostruire le occasioni e la entità delle violazioni delle regole cautelari a tutela dalla inalazione di fibre di asbesto, nei vari intervalli di tempo e di storia della azienda.

E le vittime sembrano acquisire progressivamente una tale coscienza: in particolare le donne, per lo più le vedove, ma anche le figlie, le sorelle o le madri, che in questi teatri si trovano per lo più spettatrici della dialettica processuale (essendo statisticamente ben più alto il numero di casi maschili investigati, in ragione di come un tempo era organizzato il mondo delle attività produttive e industriali); le donne quindi attendono silenti giustizia per il proprio caro venuto a mancare, esse patiscono un dolore senza fine, accentuato dalla crescente consapevolezza delle obiettive difficoltà di ottenere il desiderato, ma la dignità che caratterizza queste signore non le tradisce, consentendo loro di ascoltare la giustizia amministrata con la fiducia e il necessario rispetto.

Senonché, nel difetto di un intervento legislativo abrogativo e, soprattutto, a Costituzione invariata, con la previsione della tutela e la affermazione del diritto fondamentale alla salute del singolo e della comunità tutta, senza se e senza ma, in armonia peraltro con la difesa del lavoro e della crescita sociale, una tale opzione non appare oggi percorribile; perché dietro le categorie giuridiche e gli schemi

processuali seguiti in questa materia si nasconde la tragedia umana e familiare di centinaia, migliaia di lavoratori, che tutta la loro vita hanno speso all'interno del muro di cinta della propria fabbrica e, poi, quasi a tradimento, si sono ammalati di patologie gravi, gravissime, molto spesso a prognosi infausta, ricollegabili a quella lunga esperienza professionale a rischio.

Forse si potrebbe dire essersi verificato nei processi penali da amianto una sorta di corto circuito, per via di un conflitto allo stato insanabile: da un lato, come detto, la affermazione dei valori e dei principi fondamentali della salute e del diritto al lavoro in sicurezza, dall'altro lato, le regole altrettanto fondamentali di garanzia giurisdizionale, regole che sempre più si impongono anche alla luce degli orientamenti della CEDU, e che non ammettono sconti agli standards del giusto processo e della difesa dell'imputato, titolare in quanto tale della presunzione di non colpevolezza.

Certamente non c'è stato e non c'è conflitto tra diritto al lavoro e diritto alla salute, sebbene anche in epoca recente lo si sia voluto paventare, strumentalizzando vicende giudiziarie e lotte sindacali su gravi fatti ambientali, in una inaccettabile logica di "ricatto sociale", con la quale si è inteso favorire l'indietreggiamento nella difesa della salute pubblica e di quella individuale, come prezzo per la tenuta dei livelli occupazionali e di sviluppo della comunità territoriale.

I valori della salute e del lavoro, in realtà, possono e devono convivere, lo prescrivono le più moderne Costituzioni europee, e prima ancora lo riconosce il diritto naturale, che attribuisce a ciascuna persona la dignità in sé e, altresì, nel rapporto con la società in cui vive.

Lavoro e salute non esprimono antinomie, ma sottendono armonia, formazione e completamento del percorso umano, attraverso la ricerca di equilibri e di compensazioni, che certamente comportano costi sociali e finanziari, ma che alla fine garantiscono la democrazia matura e compiuta.

Carlo Brusco, con il suo libro, rivendica la dignità di quelle leggi scientifiche che, pur non garantendo risultati in termini di certezza e di automatismo, consentono ugualmente all'interprete di disporre di un bagaglio conoscitivo serio, ai fini della ricostruzione dei fenomeni causali.

Le leggi probabilistiche, in particolare nella materia della esposizione alle fibre di amianto, la tematica dell'effetto acceleratore innescato dall'aumento della dose, possono anch'esse fornire al giudice un

valido supporto istruttorio, non certo meno di quanto assicurato dalle leggi universali, ma a condizione che, nel contraddittorio delle parti, sia possibile saggiare il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni.

L'alternativa di abdicare all'esercizio del potere giurisdizionale, nel difetto di leggi universali a sostegno del decidere, in materie in cui sono coinvolti valori assoluti e di rango costituzionale, non pare ammissibile.

Peraltro, è proprio in occasione dell'assenza di certezze scientifiche che torna ad espandersi il margine del libero convincimento del giudice, rendendo tangibile lo sforzo di analisi e di apprezzamento del bagaglio probatorio a sua disposizione.

Una soluzione di segno opposto non è percorribile, anche perché i fenomeni naturalistici sono, in gran parte, dominati da leggi probabilistiche, e soltanto in misura minore da leggi universali; ragionando diversamente dunque si rischierebbe di lasciare senza tutela una vasta gamma di beni giuridici, per giunta di assoluta rilevanza per l'ordinamento giuridico.

Un moderno assetto giurisdizionale, agganciato a valori costituzionali ed in linea con le tradizioni giuridiche europee, deve essere in grado di garantire la difesa dei diritti fondamentali, come la salute individuale e quella pubblica, il benessere della persona nell'ambiente in cui vive e dove esercita le proprie attività.

È chiaro, tuttavia, che una tale esigenza non può essere soddisfatta al prezzo di un arretramento negli standard e nel rigore dell'accertamento della responsabilità penale, venendo in discussione, all'opposto, i principi inderogabili della presunzione di innocenza e del riconoscimento di colpa, soltanto al di là del ragionevole dubbio.

E qui si intravede maggiormente, anche nel libro di Brusco, il terreno di scontro tra la teoria della causalità generale e la teoria della causalità individuale, che, tradotto nel linguaggio dei processi per malattie asbesto correlate, vuol dire contrasto, o almeno forte dialettica, tra dati e informazioni di derivazione epidemiologica (il rapporto inversamente proporzionale tra esposizione alle fibre e durata della latenza del male) e dati di biologia del cancro e di individualizzazione della sua evoluzione.

Non a caso, nei più recenti processi si è cercato di introdurre il contributo scientifico di esperti diretti della materia, come oncologi specialisti e studiosi della evoluzione della malattia neoplastica, in aggiunta al tradizionale contributo fornito da epidemiologi e medici del lavoro, ma nella consapevolezza crescente della indisponibilità di

informazioni puntuali sugli avvenimenti biologici che si verificano nei vari intervalli di tempo della lunga, e oscura, latenza della malattia.

E' qui allora che può, e forse deve, trovare margine di manovra il libero convincimento del giudice, non certo sulla base di intuizioni o idee personali o posizioni approssimative, bensì, come suggerito dalla giurisprudenza, vagliando attentamente, e in tutte le prospettive, le diverse e pur contrastanti risposte scientifiche fornite al giudice col processo; considerando, in particolare, la autorevolezza dell'autore del contributo peritale, le risposte da lui fornite alle parti e in occasione del confronto coi colleghi di diversa veduta; considerando altresì i precedenti lavori, la esistenza di pregresse esperienze giudiziali e i ruoli ivi assunti, il materiale scientifico prodotto, il peso specifico assunto presso i tavoli internazionali, le idee espresse in occasione di congressi e convegni di studio, la indipendenza mostrata nell'esercizio della propria professione, anche in rapporto alle tradizioni culturali e agli interessi commerciali sottesi a determinate vicende.

In definitiva, la mancata convergenza di opinioni, o la esistenza di un dibattito in seno alla comunità scientifica, non dovrebbe avere come conseguenza la impossibilità di decidere sulla esistenza del nesso causale tra una esperienza professionale a rischio e l'insorgenza di gravi patologie asbesto correlate; al contrario, attraverso una consapevole e motivata scelta, il giudice ben potrebbe privilegiare una ricostruzione a scapito di un'altra, in un naturale, fisiologico e riscontrabile esercizio di giurisdizione.